



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana)

Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. n. 16857 del 13/03/2024

ORDINANZA n. 30 /2024

Provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. lgs. n.267/2000

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per i fondi siti in Ercolano in Via Croce dei Monti snc - Immobile in N.C.T. al foglio 11 Part. le 5121-5122 - 475.

II SINDACO

Vista la relazione redatta dal personale dell'U.T.C., intervenuto in data 05/03/2024, Prot. 15877 del 08/03/2024, in via Croce dei Monti snc – Fondi in N.C.T. al foglio 11 Part. le 5121 – 5122 - 475, di seguito riportata, cita testualmente:

"accertavano la presenza di lavori in corso di esecuzione consistenti in movimentazione di terreno e sbancamento finalizzati alla modifica della morfologia e dell'andamento altimetrico dei lotti di terreno interessati. Detti lavori, oltre alla rottura della condotta idrica sotterranea che al momento (post sbancamento) risultava esposta, hanno comportato rischi per la pubblica e privata incolumità. Infatti, la via Croce dei Monti, che costeggia il lotto sul lato NORD EST prima con andamento altimetrico in linea con quello del lotto, a seguito dello sbancamento si trova totalmente in rilevato rispetto al lotto stesso e priva di adeguata opera di sostegno o di scarpata secondo angolo di natural declivio. Detto dislivello (creato dallo sbancamento del lotto), raggiunge, nel punto massimo, circa 8 metri di altezza per cui, in attesa di definire interventi di messa in sicurezza, si è reso necessario interdire per almeno 1 metro di larghezza, la carreggiata della via Croce dei Monti, per tutto il suo sviluppo adiacente al lotto in oggetto. Inoltre, si è riscontrata la presenza all'interno del lotto, di un albero "Pinus pinea" con un'altezza di circa 18 metri di cui sono state esposte le radici per l'avvenuto sbancamento intorno alle stesse."

Preso atto, come riferito con la medesima relazione Prot. 15877 del 08/03/2024:

- che la parte, su disposizione dei tecnici comunali e della Polizia Municipale, ha provveduto ad interdire l'area interessata dal dissesto, ovvero il tratto di via Croce dei Monti e della strada privata di via Croce dei Monti che costeggia i fondi, per la larghezza minima di un metro dal confine con gli stessi;
- che i fondi censiti al catasto terreni al foglio 11, p. lla 5121 e 475 risultano di proprietà del sig.:
 - [redacted] nato a [redacted] [redacted] - residente in [redacted]
- che il fondo censito al catasto terreni al foglio 11, p. lla 5122 risulta di comproprietà dei sig.ri:
 - [redacted] nato a [redacted] il [redacted] - residente in [redacted]
 - [redacted] nato a [redacted] il [redacted] - residente in [redacted]
 - [redacted] nato a [redacted] il [redacted] - residente in [redacted]

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritta nella relazione prot. n. 15877 del 08/03/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*.

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *"il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rinnovare il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929"*.

ORDINA

Al sig.:

- [redacted] nato a [redacted] - residente in [redacted];

in qualità di proprietario dei fondi censiti al catasto terreni al foglio 11, p.lla 5121 e 475;

ed ai sig.ri:

- [redacted] nato a [redacted] - residente in [redacted];

- [redacted] nato a [redacted] - residente in [redacted];

- [redacted] moglie di [redacted]

in qualità di comproprietari del fondo censito al catasto terreni al foglio 11, p.lla 5122

la messa in sicurezza "ad Horas", dei margini della strada Via Croce dei Monti e della traversa privata, confinanti con i fondi in oggetto, nonché del pino insistente sulla particella 475, al fine di garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumità con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo.

PREAVVERTE

- Ove i fondi risultassero sequestrati dall'autorità giudiziaria, l'esecuzione delle opere di cui sopra dovrà avvenire previo dissequestro dei medesimi;
- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini

Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 081 7881218 - 081 7881219

Email. segreteria@comune.ercolano.na.it

C.F. 80017980634 - P.IVA 01546501213

e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

che la Polizia Municipale provveda alla notifica della presente Ordinanza al sig.:

- [redacted] nato a [redacted] - residente in [redacted]

in qualità di proprietario dei fondi censiti al catasto terreni al foglio 11, p.lla 5121 e 475;
ed ai sig.ri:

- [redacted] nato [redacted] - residente in [redacted]
- [redacted] nato a [redacted]
- [redacted]

in qualità di comproprietari del fondo censito al catasto terreni al foglio 11, p.lla 5122

Copia del presente atto va inviato:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.F. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici -Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, li 13/03/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Olimpio Di Martino

IL SINDACO
Avv. Ciro Buonajuto

Fasc.: 599